

STATUTO SOCIALE

STAR7 S.P.A.

Art. 1 – DENOMINAZIONE

La denominazione della società è “**STAR7 S.p.A.**”, senza vincoli di rappresentazione grafica (la “Società”).

Art. 2 – SEDE

La Società ha sede legale in Alessandria.

Possono essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita. È attribuita alla competenza dell'Organo Amministrativo l'eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 – OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- 1) la prestazione di servizi inerenti il ciclo di vita dell'informazione tecnica e commerciale, ossia: di servizi di gestione dell'informazione, di redazione tecnica e commerciale, di traduzione tecnica, commerciale, legale e finanziaria, di pubblicazione tradizionale e multimediale, di stampa e di logistica;
- 2) lo sviluppo e la commercializzazione di software e di altre tecnologie collegate ai servizi sopra indicati;
- 3) l'attività di interpretariato; e
- 4) la tenuta di corsi di lingue per imprese e privati, di corsi di addestramento teorico e pratico in ambito tecnico e di corsi di formazione alla guida di veicoli anche su rotaia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, con facoltà di prestare garanzie purché funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre imprese e società di qualunque tipo la cui attività sia analoga o affine e comunque connessa alla propria o che si manifesti utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 – DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070, durata che potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 599.340,00 rappresentato da n. 7.649.752 azioni ordinarie e n. 1.350.000 azioni speciali “*price adjustment shares*” (le “**Azioni Speciali PAS**”), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.

5.3 Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali PAS sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”).

5.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria, l'esercizio dei diritti societari da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo titolare della partecipazione azionaria.

5.4 Per le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fatto salvo quanto *infra* previsto.

5.5 L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione.

5.6 Ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

5.7 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. Tali categorie speciali di azioni possono anche essere assegnate individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

5.8 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. I finanziamenti, salva diversa espressa pattuizione, sono infruttiferi di interessi.

Art. 6 – TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E DEI DIRITTI E RELATIVE CARATTERISTICHE

6.1 Le azioni ordinarie sono nominative, conferiscono eguali diritti ai loro possessori e sono liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto a un voto. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.2 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti**").

6.4 Le Azioni Speciali PAS attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie (ivi inclusi il diritto di voto nell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione), fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- sono intrasferibili fino alla data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie e/o annullamento, anche parziale, ai termini e alle condizioni oltre indicati, salvo in caso di offerta pubblica di acquisto, ai sensi degli art. 101-*bis* e seguenti del TUF, sulle azioni ordinarie della Società, ove le Azioni Speciali PAS saranno considerate a tutti gli effetti alla stregua delle azioni ordinarie in circolazione;

- saranno convertite in azioni ordinarie in rapporto di 1:1, fino al numero determinato con l'applicazione della seguente formula, arrotondato per difetto se il primo decimale è inferiore o pari a 5 e superiore negli altri casi e, per le restanti Azioni Speciali PAS, annullate senza variazione del capitale sociale, fermo restando che il rapporto di conversione sarà determinato in funzione dell'"EBITDA Adjusted 2022" conseguito e calcolato a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2022, sulla base dei parametri sotto indicati, rispetto all'"EBITDA target 2022", pari a Euro 15 milioni, e all'"EBITDA minimo 2022", pari a Euro 13,5 milioni, secondo la seguente proporzione lineare:

$$\text{N. Azioni Speciali PAS} * (\text{EBITDA Adjusted 2022} - 13,5 \text{ milioni}) / (15 \text{ milioni} - 13,5 \text{ milioni})$$

Laddove:

"**EBITDA Adjusted 2022**" = indica l'EBITDA (come *infra* definito) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 al netto dell'eventuale Aggiustamento PFN (come *infra* definito), a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2022.

– Il numero puntuale di Azioni Speciali PAS convertibili in azioni ordinarie ai termini di cui al presente paragrafo 6.5 sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dall'emissione, da parte della Società di Revisione, della Relazione (come *infra* definita) (la "**Data di Verifica**").

– Resta inteso che ove l'"EBITDA Adjusted 2022" calcolato come sopra fosse superiore all'"EBITDA target 2022", pari a Euro 15 milioni, ai fini della proporzione lineare di cui sopra l'"EBITDA Adjusted 2022" sarà considerato pari a Euro 15 milioni.

– Resta inteso che ove l'"EBITDA Adjusted 2022" calcolato come sopra fosse inferiore all'"EBITDA minimo 2022", pari a Euro 13,5 milioni, ai fini della proporzione lineare di cui sopra l'"EBITDA Adjusted 2022" sarà considerato pari a Euro 13,5 milioni.

– Resta inteso che il consiglio di amministrazione nel determinare l'"EBITDA Adjusted 2022", dovrà tenere conto nel solo caso di acquisizione di partecipazioni di controllo intervenute nell'esercizio di riferimento, tra le altre cose, dell'andamento della "PFN" in modo tale che qualora la "PFN" risultante dal bilancio consolidato chiuso ed approvato al 31 dicembre 2022 (come eventualmente pro-formato in funzione di dette partecipazioni di controllo) (A) sia superiore alla "PFN" risultante dal bilancio consolidato chiuso ed approvato al 31 Dicembre 2021 (B), allora l'incremento (A-B) diviso per il minore tra il multiplo "EV/EBITDA IPO" e il multiplo "EV/EBITDA Post-IPO", sarà da dedursi dall'EBITDA contabile (l'"**Aggiustamento PFN**"). Questo vale soltanto se (A-B) è un numero positivo.

– Ai fini del presente paragrafo 6.5, si applicano le seguenti definizioni:

"**EV/EBITDA IPO**": indica il numero di azioni in circolazione della Società alla Data di Inizio delle Negoziazioni (comprensivo delle Azioni Speciali PAS e delle azioni ordinarie rinvenienti dalla conversione delle Azioni Speciali) moltiplicato per il Prezzo di Offerta più la PFN al 31 dicembre 2021 diviso l'EBITDA al 31 dicembre 2021.

"**EV/EBITDA Post-IPO**": indica il numero di azioni in circolazione della Società alla Data di Verifica (comprensivo delle Azioni Speciali PAS) per il prezzo medio derivante dalle rilevazioni del prezzo giornaliero dell'azione negli ultimi 3 mesi alla Data di Verifica più la PFN al 31 dicembre 2022 diviso l'EBITDA al 31 dicembre 2022.

"**Prezzo di Offerta**": indica il prezzo di offerta delle azioni ordinarie della Società in sede di Ammissione alle Negoziazioni, così come indicato nel Documento di Ammissione pubblicato dalla Società.

– Ai fini della determinazione dell'"EBITDA Adjusted 2022", il Consiglio di Amministrazione redigerà e approverà un prospetto con indicazione dell'"EBITDA Adjusted 2022" e dei criteri utilizzati per calcolarlo (il "**Prospetto**"), a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 da parte dell'assemblea degli azionisti della Società. Il Consiglio di Amministrazione della Società conferirà alla Società di Revisione in carica un mandato irrevocabile a verificare entro 10 giorni dalla data di approvazione del Prospetto da parte del Consiglio di Amministrazione la conformità ai criteri di redazione del Prospetto e la correttezza del relativo calcolo. La Società di Revisione emetterà una relazione in conformità ai principi di revisione internazionali ed in particolare all'ISRS 4400 – "*Engagements to perform agreed upon procedures*" (la "**Relazione**"). I criteri per la determinazione dell'"EBITDA Adjusted 2022" per la predisposizione del Prospetto sono i seguenti:

"**EBITDA**": indica la somma algebrica delle voci dello schema di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del codice civile: "attribuendo segno positivo" più la somma dei valori iscritti sub numeri 1); 2); 3); 4) e 5) del Valore della Produzione sub lettera A) dello schema di Conto Economico; "attribuendo segno negativo" meno la somma dei valori iscritti sub numeri 6); 7); 8); 9); 10) sub C) e sub D); 11); 12); 13); 14) dei Costi della Produzione sub lettera B) dello schema di Conto Economico. Nell'ambito dei Costi della Produzione non devono essere considerati i valori dei canoni leasing (capitale e interessi). Non sono ammessi e/o conteggiati nel computo dell'EBITDA i costi sostenuti in relazione all'operazione di ingresso del fondo di investimento KAIS Renaissance ELTIF nel capitale sociale della Società e/o all'Ammissione alle Negoziazioni. Non sono ammesse e/o conteggiate nel computo dell'EBITDA le capitalizzazioni di beni immateriali per costruzione in economia eventualmente appostate nel bilancio. Resta inteso che, ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, l'EBITDA sarà il valore risultante dall'applicazione della formula sopra esposta, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato. Resta inteso che ai fini della presente definizione le condizioni che si intendono prevalenti sono sempre le più restrittive tra quanto dettagliato nel presente Statuto e quanto previsto dai Principi Contabili applicabili.

"**PFN**": indica, senza dar luogo ad alcuna duplicazione di poste contabili, qualsiasi indebitamento

relativo a: (a) la restituzione di capitali ottenuti a titolo di finanziamento a medio-lungo termine, compresi qualsiasi tipologia di prestito obbligazionario e/o altri strumenti di debito, lo sconto e il factoring pro-solvendo, gli anticipi salvo buon fine delle ricevute bancarie (escluse la cessione di crediti, le operazioni di sconto e factoring, in ciascun caso, pro soluto); (b) le obbligazioni pecuniarie di qualunque altra natura derivanti dalla prestazione di un servizio e/o dall'acquisto di un bene la cui scadenza sia convenuta in un termine superiore a 180 giorni dalla prestazione del servizio e/o dall'acquisto del bene a cui si riferiscono ovvero il cui adempimento in assenza di contestazioni per inadempimento della controparte intervenga in un termine superiore a 120 giorni dalla data di scadenza originariamente prevista; restando inteso che si escludono le obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti che, benché presentino termini temporali superiori a quanto indicato al presente punto (b), siano specificamente strutturati con le rispettive controparti secondo principi che ne escludano la contabilizzazione nell'Indebitamento Finanziario secondo i Principi Contabili applicabili; (c) i debiti a scadere verso lessor ai sensi dell'applicazione dello IAS 17, limitatamente alla quota capitale, nonché al corrispettivo dovuto e non ancora pagato per l'acquisto del bene a esito dell'esercizio del diritto di opzione; (d) qualsiasi operazione in strumenti finanziari derivati come definiti ai sensi del TUF (ai fini del calcolo del valore di uno strumento finanziario derivato si ricorrerà, salvo il caso di mancato pagamento di una somma, al valore di mercato (*mark to market*) di tale strumento finanziario derivato in quel momento); (e) azioni redimibili, privilegiate o strumenti simili che siano qualificabili come indebitamento finanziario ai sensi dei Principi Contabili applicabili restando inteso che non costituiranno debito le Azioni Speciali PAS; (f) qualsiasi altra operazione che abbia l'effetto di un finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica con cui sia stata perfezionata; (g) il pagamento differito (in tutto o in parte) del prezzo di acquisto di un bene ove tale differimento sia utilizzato principalmente allo scopo di reperire fondi o finanziare l'acquisto di tale bene (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *vendor loan*, *earn-out* e accordi di *put and call*, ove rispondano al suddetto scopo); (h) ogni indebitamento oneroso di natura commerciale o di altra natura salvo quanto disciplinato sub precedente punto (b); (i) qualsiasi debito scaduto di natura fiscale o previdenziale; (l) qualsiasi debito di natura commerciale scaduto da oltre 30 giorni; (le voci da (a) a (l) costituiscono l'"Indebitamento Finanziario"). I valori di cui sopra andranno nettati delle disponibilità liquide (liquidità e depositi senza restrizioni, vincoli o pegni). Resta inteso che ai fini della presente definizione le condizioni che si intendono prevalenti sono sempre le più restrittive tra quanto dettagliato nel presente Statuto e quanto previsto dai Principi Contabili applicabili.

– una volta constatato da parte del consiglio di amministrazione il numero puntuale di Azioni Speciali PAS da convertire in azioni ordinarie ovvero da annullare, la conversione o l'annullamento avviene in via automatica, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, bensì con conseguente modifica, in caso di annullamento, della parità contabile delle azioni residue.

– in conseguenza delle operazioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente a: (a) annotare nel libro soci l'eventuale annullamento o conversione delle Azioni Speciali PAS; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole e/o delle sezioni di clausole del presente statuto decadute per effetto della conversione e/o dell'annullamento delle Azioni Speciali PAS; (c) comunicare la conversione e/o l'annullamento delle Azioni Speciali PAS mediante comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune.

6.5 Qualora, in dipendenza dell'ammissione sull'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325–*bis* del codice civile, 111–*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria di volta in volta applicabile), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 7 – STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI E OBBLIGAZIONI

7.1 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

7.2 I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

7.3 L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, del codice civile è deliberata dall'organo amministrativo.

7.4 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile.

Art. 8 – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

8.1 La presente previsione trova applicazione a decorrere dal momento in cui le azioni ordinarie della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 119 TUF ("**Quotazione**"), e subordinatamente a tale presupposto.

8.2 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* TUF, ciascuna azione ordinaria, verificatosi il presupposto di cui al precedente paragrafo 8.1, dà diritto a due voti qualora e sino a quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) il medesimo soggetto abbia avuto, relativamente ad una medesima azione, la titolarità di un diritto reale che legittima il diritto di voto in assemblea, quale la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o il diritto di usufrutto con diritto di voto ("**Diritto Reale Legittimante**") per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi ("**Periodo Continuativo**");

(ii) la ricorrenza della condizione sub (i) sia attestata dall'iscrizione per l'intero Periodo Continuativo nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo 10 ("**Elenco Speciale**"), nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

8.3 In via transitoria e anche in deroga a quanto precede, deve essere computata nel Periodo Continuativo anche la titolarità di un Diritto Reale Legittimante verificatasi, senza soluzione di continuità, precedentemente alla Quotazione e successivamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan, purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, che la Società a tal fine istituisce ai sensi del presente articolo 8 successivamente alla ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, applicandosi a tal riguardo, *mutatis mutandis*, la disciplina normativa e regolamentare prevista per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

8.4 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto; oppure (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, successiva alla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

8.5 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente statuto dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- all'istanza deve essere allegata la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, la titolarità del Diritto Reale Legittimante;

- nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale e della relativa catena di controllo;

- ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto il soggetto legittimato dovrà altresì presentare la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato;

- la maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il

titolare del Diritto Reale Legittimante;

- ogni soggetto legittimato ai sensi del presente statuto può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative dell'Elenco Speciale.

8.6 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

8.7 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

8.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF ("**Società Rilevante**").

8.9 La maggiorazione del diritto di voto:

- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte;
- (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- (d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo Continuativo e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento del Periodo Continuativo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

8.10 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo in ogni caso restando che la maggiorazione di voto può nuovamente essere acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Continuativo di possesso secondo quanto sopra previsto.

8.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui

diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

8.12 Ai fini del presente articolo 8 si applica la nozione di controllo prevista dall'articolo 93 del TUF.

Art. 9 – OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti come successivamente modificato.

9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349, del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 10 – OBBLIGO DI ACQUISTO, DIRITTO DI ACQUISTO E OPA DA CONSOLIDAMENTO

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.5 Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° esercizio sociale successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società mantenga la qualificazione di "PMI" (come di volta in volta definita dal TUF).

Art. 11 – REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

11.1 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari

Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

11.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 12 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

12.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “**la disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4–bis del TUF.

12.2 Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

12.3 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

12.4 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini previsti dalla disciplina richiamata.

12.5 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

12.6 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

12.7 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

12.8 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Art. 13 – ASSEMBLEA

13.1 Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; tale termine può essere elevato fino a 180 giorni nei limiti e alle condizioni di cui all'Art. 2364, 2° comma, del codice civile.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

13.2 Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto – contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani “*Milano Finanza*”, “*Italia Oggi*” e “*IlSole24Ore*” ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito *internet* della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione. L'avviso contiene altresì le informazioni richieste dalla normativa vigente e dai regolamenti applicabili, anche a ragione delle materie trattate.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'Art. 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'Art. 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

13.3 Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aventi il diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non socio ai sensi dell'Art. 2372 del codice civile.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero quotati su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

13.4 Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'assemblea.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è eletto dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea, ove lo ritenga opportuno, può designare due scrutatori, scegliendoli tra i soci e/o tra i rappresentanti dei soci.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; in tal caso, non necessita la nomina del segretario.

13.5 Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

L'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'Art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'Organo Amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 11.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.

Art. 14 – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

14.1 Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

14.2 Nomina degli amministratori

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili ed, in particolare, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147–*quinquies* del TUF; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno 1 amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Art. 147–ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'Art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

14.3 Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché di disposizione dei beni sociali, e così, a eccezione dei poteri e con le autorizzazioni che la legge e lo statuto espressamente riservano all'assemblea, il Consiglio di Amministrazione può:

- compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio e la revoca, nei

modi di legge, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti, anche a persone estranee alla società;

- istituire e sopprimere in Italia e all'estero unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita;
- indicare quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie;
- attuare tutte le operazioni funzionalmente necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile;
- emettere obbligazioni non convertibili ai sensi dell'Art. 2410 del codice civile;
- emettere obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero azioni già in circolazione;
- emettere obbligazioni convertibili o con warrant e aumentare il capitale sociale a fronte di delega da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti (artt. 2420-ter e 2443 codice civile);
- adeguare lo statuto alle disposizioni normative;
- trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'Art. 2381, quinto comma, del codice civile, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, almeno ogni *sei mesi*, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

14.4 Cariche nel Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

- nomina, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente
- può nominare uno o più Vice Presidente;
- può nominare uno o più Amministratori Delegati, delegando agli stessi proprie attribuzioni (escluse quelle inderogabilmente riservate dalla legge alla propria competenza), comprese quelle relative al rilascio e alla revoca, nei modi di legge, anche a persone estranee alla società, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti; la carica di Amministratore Delegato è cumulabile con altre cariche in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario permanente, anche non Amministratore; il Segretario resta in carica (salvo revoca o dimissioni) fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

14.5 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge, a un Comitato Esecutivo, composto di Amministratori, determinandone composizione e poteri.

Il Presidente, i Vice Presidente e gli Amministratori Delegati hanno diritto di far parte del Comitato Esecutivo.

I Sindaci Effettivi devono assistere alle riunioni del medesimo.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

L'ufficio di segreteria è tenuto, in quanto nominato, dal Segretario Permanente del Consiglio di Amministrazione.

14.6 Direttore generale

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che possono

comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale, se invitato, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

14.7 Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta altresì al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi dell'Art. 2381, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale; le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

14.8 Convocazione del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di uno o più Amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente e dagli Amministratori Delegati, questi ultimi secondo l'anzianità di carica e subordinatamente di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno 3 giorni prima della riunione agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi ai rispettivi domicili; la convocazione mediante telefax o posta elettronica sarà valida a condizione che il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica sia stato a tal fine comunicato dall'interessato; nei casi di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 24 ore.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

14.9 Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

14.10 Costituzione delle riunioni e deliberazioni del Consiglio

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con riferimento al numero degli Amministratori determinato dall'assemblea in sede di nomina.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove consentita dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto dell'Amministratore che presiede la riunione.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, il quale, in assenza di Segretario, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente della riunione.

14.11 Remunerazioni e rimborsi spese

L'assemblea ordinaria stabilisce la remunerazione complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente la sua ripartizione; importo comprensivo anche delle remunerazioni a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e del Comitato Esecutivo; remunerazioni che possono anche essere costituite da partecipazioni agli utili e da indennità di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, decidono la ripartizione dei compensi tra i rispettivi componenti ai sensi dell'Art. 2389, 3° comma, del

codice civile, relativamente alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 15 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

15.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

15.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

15.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i *quorum* previsti al precedente articolo 9.5, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impediti solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

15.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Art. 16 – COLLEGIO SINDACALE

16.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

16.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399, codice civile, nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

16.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

16.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

16.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

16.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

16.7 Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

16.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente;
- (b) dalla 2° lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al paragrafo 16.9, lettera (a) che precede.

16.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

16.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

16.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

16.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

16.17 I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

16.18 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di

telecomunicazione.

16.19 In tale evenienza (i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.

Art. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17.1 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

17.2 L'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico nonché i criteri per l'adeguamento dello stesso nel corso dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Art. 18 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 – DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

19.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

19.2 I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della società in cinque anni da quando siano esigibili.

Art. 20 – RECESSO

20.1 Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'Art. 2437, 2° comma, del codice civile e, pertanto, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione, modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

20.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

20.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

20.4 Anche ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 2437-ter, 4° comma, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'Art. 2437-ter, 2° comma, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

20.5 In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge (Art. 2484 e seguenti, del codice civile).

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Società.

Art. 22 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.



STAR7 SPA
Via Alessandria, 37B
Fraz. Valle San Bartolomeo
I-15122 Alessandria (AL)
P.IVA e C.F. IT01255170050

STAR7 S.p.A.

Sede legale: Via Alessandria, 37/b, Valle San Bartolomeo, 15122 Alessandria

Capitale sociale: Euro 527.650,00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01255170050

Premesso che in data 29 novembre 2021, l'Assemblea Straordinaria di STAR7 S.p.A., verbalizzata a cura del Notaio dott. Carlo Conforti di Alessandria (N. 9752 di Repertorio / N. 4003 di Raccolta), ha deliberato di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan conferendo apposita delega al Consiglio di amministrazione per ottenere l'ammissione alla Quotazione e per portare a compimento l'Offerta secondo la struttura e le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dell'obiettivo di quotazione nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine. Inoltre, la predetta Assemblea ha altresì deliberato l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, con efficacia a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni, nonché la conversione di n. 1.350.000 azioni ordinarie (rispettivamente, n. 750.000 Azioni Ordinarie di titolarità di Dante S.r.l. e n. 600.000 Azioni Ordinarie di titolarità di STAR A.G.) in Azioni Speciali PAS, aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 del predetto statuto, con efficacia a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni.

Successivamente in data 20 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. ha deliberato:

- di fissare il Prezzo di Collocamento e, pertanto, il prezzo puntuale di sottoscrizione delle azioni nell'ambito dell'Offerta in Euro 8,25, determinando, ai fini dell'Offerta in Sottoscrizione, che Euro 0,067 saranno imputati a capitale sociale ed Euro 8,183 a sovrapprezzo, e per l'effetto di emettere massime n. 1.070.000 azioni ordinarie a valere sull'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 8.827.500,00, oltre alle 750.000 azioni ordinarie oggetto dell'Offerta in Vendita,
- di approvare la chiusura anticipata dell'Aumento di Capitale contestualmente con l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EGM e la relativa eliminazione della clausola transitoria riportata nello statuto;
- di approvare la cessione, nell'ambito dell'Offerta e a servizio dell'Offerta in Vendita, delle n. 750.000 azioni proprie detenute dalla Società, al Prezzo di Collocamento;
- di prendere atto che, in considerazione della fissazione del Prezzo di Collocamento e del fatto che Kairos, per il tramite di si è impegnata a sottoscrivere in sede di offerta n. 330.000 Azioni Ordinarie (di cui 121.213 da parte di KAIROS Partners SGR S.P.A., per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF), per un controvalore pari ad Euro 2.722.500 (di cui Euro 1.000.007 da parte di KAIROS Partners SGR S.P.A., per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF), le Azioni Speciali, in applicazione della predetta formula riportata all'Art. 6.4 dello Statuto Sociale della Società, si convertiranno, successivamente alla data di inizio delle negoziazioni, in n. 429.752 azioni ordinarie, con un fattore di conversione pari a n. 1,1427600694204 azioni ordinarie per ciascuna Azione Speciale.

Con la presente si dà atto, ai sensi dell'art. 2444 c.c., che in data odierna, 23 dicembre 2021, il predetto aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato tramite collocamento sul mercato azionario Euronext Growth Milan.

Inoltre, sempre con la presente si dà atto che le n. 414.750 Azioni Speciali di cui all'Art. 6.4 dello Statuto Sociale vigente si sono convertite, per effetto dell'inizio delle negoziazioni, in n. 429.752 azioni ordinarie.

Pertanto, per effetto della sottoscrizione del predetto aumento di capitale e del collocamento delle azioni proprie detenute nonché della conversione delle Azioni Speciali, il Capitale sociale di STAR7 S.p.A., pari ad Euro 599.340,00 e suddiviso in n. 8.999.752 azioni, di cui n. 7.649.752,00 azioni ordinarie e n. 1.350.000 Azioni Speciali PAS, risulta suddiviso come segue:

- **Dante S.r.l.**, con sede legale in Salita Mario Pizzo, 68, 15122 Alessandria, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria n. 02478920065, possiede n. **3.000.000 azioni ordinarie e n. 750.000 Azioni Speciali PAS**, senza indicazione del valore nominale espresso, rappresentative del 41,7% del Capitale sociale;
- **STAR A.G.**, con sede legale in Wiesholz 35, 8262 Ramsen (Svizzera) numero di iscrizione al registro di commercio del cantone di Sciaffusa CH-102.892.540, possiede n. **2.400.000 azioni ordinarie e n. 600.000 Azioni Speciali PAS**, senza indicazione del valore nominale espresso, rappresentative del 33,4% del Capitale sociale;
- **KAIROS Partners SGR S.P.A.**, con sede legale in Milano, via Via San Prospero, n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 12825720159, per conto di fondi di investimento dallo stesso gestiti, tra cui il fondo di investimento alternativo denominato KAIS Renaissance ELTIF, detiene n. **759.752 azioni ordinarie**, senza indicazione del valore nominale espresso, rappresentative del 8,4% del Capitale sociale;
- **Azioni detenute dal Mercato**, pari a n. **1.490.000,00 azioni ordinarie**, senza indicazione del valore nominale espresso, rappresentative del 16,6% del Capitale sociale.

In allegato:

- statuto sociale aggiornato con l'indicazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale e l'eliminazione delle clausole relative alle Azioni Speciali convertite.

Alessandria, 23 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Lorenzo Mondo

STAR7 SPA
Via Alessandria, 37B
Fraz. Valle San Bartolomeo
I-15122 Alessandria (AL)
P.IVA e C.F. IT01255170050